

COMUNE DI CASTEL GABBIANO
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 2 del 29.09.2012

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO PREFETTIZIO**

Assunta con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA, PER L'ANNO 2012, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU.);

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTINOVE** mese di **SETTEMBRE** alle ore 11:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

dr. Beaumont Bortone, in virtù dei poteri conferitigli dal Decreto Prefettizio Prot. n. 26023/2012-Area II del 15.09.2012 con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Enrico Maria Giuliani provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

addì 29.09.2012

Il Segretario Comunale

F.to Giuliani dr.Enrico Maria

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

addì 29.09.2012

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to: Vescovi Luciano

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTI i pareri sopra riportati, espressi ai sensi e per gli effetti di cui di cui all'art.49, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*” istitutivo dell’imposta municipale propria;
- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 “*Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria*” che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell’imposta che vanno dal 2 al 7,6 per mille;
- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 commi 9 e 10, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d’imposta;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria;

RITENUTO di determinare, per l’anno 2012, le seguenti aliquote:

<p><u>0,45 per cento</u></p> <p><u>DETRAZIONE</u></p> <p>€ 200,00</p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 <u>nella misura massima di una unità pertinenziale</u> per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.</p> <p>Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso convivente.</p> <p>Si applica l’aliquota per abitazione principale anche all’abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).</p> <p>Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p>Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00
<u>0,86 per cento</u>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.</p> <p>Questa aliquota si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 fra cui quelle possedute da cooperative a proprietà indivisa. In entrambi i casi si applica anche la detrazione prevista per l'abitazione principale.</p> <p>L'aliquota ordinaria si applica anche sui fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, fino a quando permane tale destinazione.</p>
<u>0,20 per cento</u>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.</p>

DELIBERA

1. Di determinare le aliquote e le detrazioni d'imposta, per l'anno 2012, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, come sopra indicato;
2. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'invio della presente deliberazione di determinazione dell'aliquota IMU, al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Commissario Prefettizio
Dr. Beaumont Bortone

Il Segretario Comunale
dr. Enrico Maria Giuliani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Castel Gabbiano, li 11.10.2012

La suestesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art.124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69);

Il Segretario Comunale
dr. Enrico Maria Giuliani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18/08/2000 N. 267.

Castel Gabbiano, li 11.10.2012

Il Segretario Comunale
dr. Enrico Maria Giuliani
